



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

Collegio n. 3

composta dai magistrati:

Rondoni Cristiana	Presidente
Fabrizio Gentile	Consigliere relatore
Sara Bordet	Consigliere
Davide Floridia	Primo Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025;

Visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 (*"Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti"*) e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2010, n. 179 (*“Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste”*), che ha istituito la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e ne ha disciplinato le funzioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica* e ss.mm.ii;

Visto, in particolare, l'art. 20 del citato d. lgs. 175/2016 che ha posto a carico delle Amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette e indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, da trasmettere alla competente Sezione della Corte dei conti;

Viste le linee guida relative alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20, d.lgs. n. 175/2016) e al censimento annuale delle partecipazioni pubbliche (art. 17, d.l. n. 90/2014) del Dipartimento del Tesoro e della Corte dei conti del 23 novembre 2018;

Richiamata la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21 dicembre 2018 della Sezione delle autonomie, recante le Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016;

Vista la deliberazione della Sezione plenaria n. 2 del 10 marzo 2025, con la quale è stato approvato il programma di controllo della Sezione per il 2025;

Visto il decreto del Presidente della Sezione 22 aprile 2025, n. 1, con il quale sono stati costituiti i collegi ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 179/2010;

Visto il decreto del Presidente della Sezione 22 aprile 2025, n. 2, con il quale, in attuazione del programma di attività della Sezione per il 2025, l'istruttoria sul controllo dei piani periodici di razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, effettuati ai sensi degli articoli 20 e 26, comma 11, del medesimo testo unico, è stata affidata al consigliere Fabrizio Gentile;

Vista l'ordinanza del Presidente della Sezione 28 marzo 2022, n. 4, relativa alla definizione delle modalità del confronto/contraddittorio con le amministrazioni controllate, sulla base della quale ciascun magistrato istruttore si attiene a quanto previsto dai capitoli V e VI della deliberazione n. 12/2018/G in data 11 luglio 2018, citata in premessa, evidenziando - nello schema di relazione finale da sottoporre all'approvazione collegiale - le controdeduzioni formulate dall'amministrazione controllata in sede di confronto-contraddittorio;

Vista l'ordinanza n. 5/2025 con la quale è stata convocata l'odierna adunanza;

Sentito il relatore, consigliere Fabrizio Gentile;

PREMESSO

L'articolo 20 del d. lgs. 175/2016, rubricato *"Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche"*, prevede, al comma 1, che le amministrazioni pubbliche effettuino *"annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i*

presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione". Il successivo comma 3 precisa che i provvedimenti di razionalizzazione periodica sono adottati entro il 31 dicembre di ciascun anno e trasmessi alla struttura di monitoraggio del Dipartimento del Tesoro, nonché alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Precisi obblighi di comunicazione sussistono, peraltro, a mente di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 20, anche nell'ipotesi in cui le amministrazioni non detengano alcuna partecipazione.

In vista di un compiuto assolvimento degli adempimenti in argomento, la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, in coerenza con le indicazioni già rese circa la revisione straordinaria (cfr. deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR), in occasione della prima razionalizzazione periodica ha ritenuto necessario adottare specifiche linee di indirizzo oltre che un modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti. Rileva, a tal riguardo, la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR, con la quale la Sezione delle autonomie, nel rimarcare la centralità del processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, ha sottolineato l'esigenza di una costante riflessione da parte degli enti soci in ordine alle decisioni adottate con riguardo al proprio portafoglio delle partecipazioni (mantenimento, con o senza interventi; cessione di quote/fusione/dismissione). Sul punto, a riprova della sostanziale continuità tra la revisione straordinaria e la razionalizzazione periodica, è stato, infatti, sottolineato come alle stesse siano sottesi i medesimi criteri e come entrambe siano preordinate a rilevare le situazioni di criticità di cui al comma 2 dell'art. 20 del d. lgs. 175/2016, espressamente richiamato dal successivo articolo 24, di seguito elencate: a) partecipazioni societarie che non rientrino tra quelle "indispensabili" ai fini del

perseguimento delle finalità istituzionali; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (le c.d. “società-doppione”); d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) partecipazioni in società aventi necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) partecipazioni in società che necessitano di essere aggregate aventi ad oggetto le attività consentite ai sensi dell’art. 4 del d. lgs. 175/2016.

Con l’occasione è stata, inoltre, evidenziata la doverosità della comunicazione degli esiti della razionalizzazione periodica alla struttura di monitoraggio di cui all’art. 15 del d. lgs. 175/2016 e alle competenti Sezioni regionali di controllo: sotto tale profilo, ed in ordine alla finalità dello specifico obbligo di comunicazione alla Sezione regionale di controllo, costituisce principio pacificamente recepito che lo stesso non assolve a mere finalità conoscitive ma sia funzionale allo svolgimento delle verifiche di competenza della Corte dei conti.

Il controllo attribuito alla magistratura contabile risulta ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità e le conseguenti verifiche non invadono la sfera dell’autonomia decisionale delle amministrazioni, essendo finalizzate ad evidenziare loro le irregolarità e le anomalie accertate, per l’adozione di eventuali misure correttive.

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

Entro il 31 dicembre 2024, le amministrazioni pubbliche coinvolte erano tenute ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni detenute entro il 31 dicembre 2023.

Hanno provveduto a trasmettere a questa Sezione gli atti di ricognizione delle partecipazioni i seguenti enti:

- l'Azienda pubblica di servizi alla persona J.B. Festaz (deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 27 del 23 dicembre 2024);
- l'Associazione Valdostana dei Maestri di Sci (provvedimento del Consiglio direttivo n. 7/24 del 27 novembre 2024);
- l'Automobile Club Valle d'Aosta (verbale della riunione del Consiglio direttivo del 22 ottobre 2024);
- l'Università della Valle d'Aosta (deliberazione del Consiglio dell'Università n. 110 del 20 dicembre 2024);
- l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (provvedimento del Direttore generale n. 123 del 24 dicembre 2024);
- l'Azienda USL della Valle d'Aosta (deliberazione del Direttore Generale n. 701 del 27 dicembre 2024)
- la Camera valdostana delle imprese e delle professioni – Chambre Valdôtaine des entreprises et des activités libérales (deliberazione n. 11 del 20 dicembre 2024);
- l'Agenzia Regionale per Edilizia Residenziale della Valle d'Aosta (deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 84 del 28 novembre 2024);
- l'Institut valdôtain de l'artisanat de tradition (deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 13 del 30 dicembre 2024).

Il controllo della Sezione, in continuità con le precedenti rilevazioni, ha riguardato i provvedimenti di ricognizione delle partecipazioni detenute, i cui esiti sono di seguito riepilogati per ciascun Ente.

1) Associazione Valdostana dei Maestri di Sci (AVMS)

L'Associazione Valdostana dei Maestri di Sci (AVMS), con verbale del Consiglio direttivo del 27 novembre 2024 – trasmesso a questa Sezione di controllo il 5 dicembre 2024 – ha effettuato la ricognizione, confermando il mantenimento della partecipazione diretta (pari al 100%) nella società AVMS Service s.r.l., ritenuta *“strumentale e funzionale per lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Ente”*.

L'Associazione ha deliberato il mantenimento della partecipazione pur in presenza della criticità di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 20 del d. lgs. 175/2016 (fatturato medio non superiore alla soglia di 1.000.000 di euro). Tale criticità, peraltro, era già stata evidenziata nelle precedenti deliberazioni di questa Sezione, che aveva chiesto all'Ente di porre in essere azioni di razionalizzazione.

A giustificazione del mantenimento della partecipazione, pur in presenza della suddetta criticità del fatturato, l'Ente specifica che, nell'esercizio di riferimento (il bilancio comprende il periodo dal 1/07/2023 al 30/06/2024), la società ha ottenuto ricavi pari a euro 1.082.043. L'Associazione specifica, inoltre, che *“l'esercizio in esame è il secondo esercizio consecutivo in cui i ricavi hanno superato la soglia di euro 1.000.000”* e ritiene che *“i ricavi conseguiti (...) possano rappresentare il volume d'affari a regime normale dell'attività sociale”* e che per l'esercizio in corso (1/07/2024-30/06/2025) possa *“mantenere i volumi dei ricavi sui livelli degli esercizi precedenti”*.

La Sezione prende atto di quanto sopra evidenziato e conferma l'invito all'Ente a monitorare il raggiungimento della soglia di fatturato, riservandosi di verificare, in

occasione della prossima revisione periodica, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2025, il permanere delle condizioni per il mantenimento della partecipazione in esame.

2) Automobile Club Valle d'Aosta

Con verbale del Consiglio direttivo del 22 ottobre 2024, l'Ente ha deliberato il mantenimento della partecipazione detenuta, al 100 per cento, nella società *in house* ACI Service Valle d'Aosta s.r.l. All'esito della revisione effettuata, l'Ente ha disposto il mantenimento senza alcuna azione di razionalizzazione della partecipazione, in linea di continuità con le precedenti revisioni ordinarie.

Dal momento che l'ACI non ha personale dipendente, la società partecipata svolge come attività esclusiva l'autoproduzione di beni e servizi strumentali strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Automobile Club Valle d'Aosta, attività che rientra nei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, del TUSP. I rapporti tra la società *in house* e l'Ente sono regolati da contratti di servizio per la gestione dei servizi di segreteria, delle manifestazioni e delle attività associative, per l'assistenza automobilistica e per le tasse automobilistiche.

La società *in house* ha un organo di amministrazione composto da tre membri ai quali non risulta corrisposto alcun compenso. Nel 2023 il costo lordo totale del personale è stato di euro 293.832.

Il fatturato non raggiunge la soglia richiesta dalla normativa. La Sezione, a fronte di una già segnalata inosservanza del parametro di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP (fatturato al di sotto della soglia prevista dalla normativa) nelle precedenti deliberazioni n. 21/2022 e 6/2023, ritiene all'odierno esame sufficientemente motivate le ragioni addotte dall'Ente per il mantenimento della partecipazione, ma invita, comunque, l'Automobile Club Valle d'Aosta a monitorare la situazione

economico/finanziaria della società, al fine di un'eventuale futura azione di razionalizzazione.

3) Azienda Regionale per l'Edilizia Residenziale (ARER)

L'Ente ha trasmesso il provvedimento con cui il Consiglio di amministrazione ha approvato la revisione periodica oggetto del presente controllo (deliberazione n. 84/2024). All'esito della ricognizione effettuata, è stato deliberato il mantenimento dell'unica partecipazione detenuta nella società IN.VA. S.p.A., per una quota pari allo 0,0097 per cento. L'Ente ha deliberato di mantenere la suddetta partecipazione senza interventi di razionalizzazione. La società *in house*, partecipata anche dalla Regione autonoma Valle d'Aosta (75%), da tutti gli enti locali della Regione, oltre che dall'Azienda sanitaria USL della Valle d'Aosta, si occupa prevalentemente della realizzazione e della gestione del sistema informatico dei soci e svolge le funzioni di centrale unica di committenza regionale ai sensi della legge 296/2006 (Legge finanziaria 2007).

La scelta dell'Ente di mantenere la partecipazione è motivata dal fatto che tutte le attività della partecipata integrano quelle espressamente previste dall'art. 4, comma 2, lettera d (autoproduzione di beni e servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni) e lett. e (svolgimento di servizi di committenza) del TUSP.

La Sezione ritiene di non formulare osservazioni e che le scelte operate dall'Ente siano sufficientemente motivate.

4) Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste

Con nota del 24 dicembre 2024, l'Università ha trasmesso il piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute, approvato dal Consiglio dell'Ateneo con deliberazione n. 110 del 20 dicembre 2024.

Agli esiti della revisione effettuata, l'UNIVDA detiene, al 31 dicembre 2023, le seguenti partecipazioni:

Società partecipata	quota detenuta
IN.VA. S.p.A.	0,0097%
Consorzio Interuniversitario ALMALAUREA	1,08%
Consorzio Interuniversitario CINECA	0,77%
Nodes - Nord Ovest digitale sostenibile	16,66%

L'Ente ha deliberato il mantenimento delle suddette partecipazioni senza azioni di razionalizzazione, tenuto conto che tutte rispettano i requisiti previsti dal TUSP e non sono presenti le criticità di cui all'art. 20 del citato TUSP. La Sezione rileva che l'Ateneo ha esplicitato con sufficiente dettaglio le motivazioni alla base della scelta di mantenere tutte le partecipazioni detenute.

5) Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA VdA

L'ARPA - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ha trasmesso a questa Sezione il provvedimento del Direttore generale n. 123 del 24 dicembre 2024 con il quale è stata attuata la ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute.

La situazione è rimasta inalterata rispetto alle precedenti ricognizioni effettuate, in quanto, al 31 dicembre 2023, l'Ente detiene un'unica partecipazione nella società IN.VA S.p.A. (per una quota pari allo 0,0097%), che ha deciso di mantenere senza interventi di razionalizzazione.

La Sezione ritiene sufficientemente motivata la scelta dell'Ente, tenuto conto delle specifiche attività che svolge IN.VA per tutti gli enti soci.

6) Institut valdôtain de l'artisanat de tradition (IVAT)

Con la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 13 del 30 dicembre 2024, l'Institut valdôtain de l'artisanat de tradition (IVAT) ha approvato la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche possedute al 31 dicembre 2023, confermando il mantenimento dell'unica partecipazione detenuta nella società IN.VA S.p.A. (pari allo 0,0097 per cento del capitale sociale).

La partecipata svolge a favore di IVAT servizi di carattere generale strettamente necessari per il perseguimento delle sue finalità, in conformità alle previsioni del TUSP e non presenta criticità economiche.

La Sezione prende atto della scelta effettuata dall'Ente e ritiene sufficientemente motivate le ragioni del mantenimento della partecipazione.

7) Azienda USL Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

Con nota del 7 gennaio 2025, l'Azienda USL ha trasmesso la deliberazione del Direttore Generale n. 701 del 27 dicembre 2024, con la quale è stata approvata la *“Ricognizione e analisi delle partecipate detenute dall'Azienda USL della Valle d'Aosta al 31 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 175/2016 e successive modificazioni”*.

In continuità con le precedenti revisioni, l'Ente ha deliberato il mantenimento dell'unica partecipazione, pari al 9,7703 per cento, detenuta nella società *in house* IN.VA

S.p.A., di cui si avvale per lo svolgimento delle attività contemplate nell'art. 4, comma 2, lettere a), d) ed e), del TUSP (produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente e servizi di committenza).

La Sezione ritiene di non dover formulare alcuna osservazione in merito alla scelta operata dall'Azienda USL, tenuto conto la partecipazione societaria risulta conforme al dettato normativo.

8) Azienda pubblica di servizi alla persona J.B. Festaz

Con nota del 23 dicembre 2024, l'Azienda pubblica di servizi alla persona J.B. Festaz ha inviato alla Sezione la deliberazione – approvata dal Consiglio di amministrazione - n. 27 del 23 dicembre 2024, relativa alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute per l'anno 2023.

Al 31 dicembre 2023, l'Ente continua a detenere due partecipazioni: una nella società IN.VA S.p.A. e una nella Cooperativa forza e Luce di Aosta s.c.r.l., entrambe mantenute senza alcuna azione di razionalizzazione.

La società IN.VA S.p.A. viene mantenuta in quanto rispetta i requisiti previsti dall'art. 4 del TUSP, con particolare riferimento alla lettera a) del comma 2 (produzione di beni e servizi strumentali necessari a perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente) e alla lettera e) del medesimo comma 2 (svolgimento di servizi di committenza).

Per quanto riguarda la società Cooperativa Forza e Luce di Aosta s.c.r.l. (società con oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili), l'Azienda conferma la scelta del mantenimento tenuto conto del risparmio conseguito (pari al

23%) rispetto ai costi previsti dalla convenzione CONSIP S.p.A. per la fornitura di energia elettrica denominata "Energia elettrica 21".

L'Azienda J.B. Festaz, così come già indicato nella precedente rilevazione, affida, infatti, la fornitura di energia alla Cooperativa in base alla deroga prevista dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 15) che prevede la possibilità di affidamenti a soggetti diversi qualora sia garantito un risparmio di spesa di almeno il 3% rispetto all'utilizzo delle Convenzioni Consip.

Nel provvedimento inviato alla Sezione, l'Ente, pur in presenza della criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettera b), del TUSP (numero degli amministratori superiori a quello dei dipendenti) sottolinea che *"la partecipazione in una società con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti non è vietata dal comma 2 dell'articolo 20 del Testo Unico"* e che tale criticità *"non comporta alcuna sanzione, come specificato dal comma 7 dall'articolo 20 del Testo Unico, il quale si riferisce esclusivamente agli enti locali"*.

La Sezione ritiene, pertanto, sufficientemente motivata la scelta effettuata dall'Ente circa il mantenimento della partecipazione nelle due società INVA S.p.A. e Cooperativa Forza e Luce s.c.r.l..

9) Camera valdostana delle imprese e delle professioni – Chambre Valdôtaine des entreprises et des activités libérales.

La Chambre ha trasmesso alla Sezione la deliberazione del Consiglio camerale n. 11 adottata nell'adunanza del 20 dicembre 2024, avente a oggetto la *"Approvazione della relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano 2023 e della revisione periodica e piano di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20, d. lgs. 175/2016"*.

Per quanto riguarda le partecipazioni dirette, la situazione al 31 dicembre 2023 rimane inalterata rispetto all'esercizio precedente sia per quanto riguarda le partecipazioni detenute sia per quanto riguarda le quote detenute e, conseguentemente, per gli esiti della revisione effettuata, come rappresentato nelle successive tabelle sia per le partecipazioni dirette sia per quelle indirette.

	Ragione sociale denominazione	% partecipazione	Esito Dismissione/Mantenimento
Società a partecipazione diretta	Ceipiemonte Scpa	1,0308%	Mantenimento senza interventi
	Ic Outsourcing Scarl	0,00017%	Mantenimento senza interventi
	Tecnoservice-Camere Scpa	0,34951%	Mantenimento senza interventi
	Dintec Scarl	0,24729%	Mantenimento senza interventi
	Ecocerved Scarl	0,04093%	Mantenimento senza interventi
	In.Va. Spa	0,00970%	Mantenimento senza interventi
	Infocamere Scpa	0,00002%	Mantenimento senza interventi
	Retecamere Scarl in liquidazione	0,02817%	In attesa della conclusione della liquidazione

	Denominazione	Detenuta tramite	% partecipazione	Esito Dismissione/Mantenimento
Società a partecipazione indiretta	Infocamere Scpa	Tecnoservicecamere Scpa	0,0020%	Mantenimento senza interventi
	Agroqualità Spa	Dintec Scarl	0,25%	Mantenimento senza interventi
	Si.Camera Scarl		0,19%	Mantenimento senza interventi
	Centro Studi della Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne Scrl		0,4%	Mantenimento senza interventi
	Ic Outsourcing Scarl	Ecocerved Scarl	2,04000%	Mantenimento senza interventi
	BCC Roma	Retecamere Scarl in liquidazione	0,00050%	Mantenimento senza interventi
	Ecocerved Scarl	Infocamere Scpa	37,80%	Mantenimento senza interventi
	Ic Outsourcing Scarl		38,80%	Mantenimento senza interventi
	Iconto srl		100%	Mantenimento senza interventi
	Retecamere Scarl in liquidazione		2,30%	In attesa della conclusione della liquidazione prevista per il 2025

In continuità con le precedenti revisioni periodiche, l'Ente ha deciso di mantenere tutte le partecipazioni, sia quelle detenute direttamente sia quelle detenute indirettamente. Relativamente alla partecipazione detenuta nella Retecamere s.c.a.r.l., si segnala che la società ha una procedura di liquidazione in corso. Nella relazione di attuazione del

piano di revisione, l'Ente ha specificato che tale procedura dovrebbe concludersi entro la fine del 2025.

Con particolare riferimento all'obbligo di motivazione previsto dalla normativa, l'Ente ha confermato le valutazioni di compatibilità con il dettato dell'art. 4 del TUSP, specificando che le società rispettano i requisiti previsti dal Legislatore per il loro mantenimento. L'Ente evidenzia, inoltre, il rispetto delle soglie di fatturato e l'andamento della gestione.

La Sezione ritiene sufficientemente motivate le scelte operate dall'Ente e non ha osservazioni da formulare.

10) Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (AREA)

L'Agenzia regionale ha trasmesso copia del provvedimento dirigenziale n. 24 del 19 aprile 2024, avente a oggetto *“Ricognizione periodica delle partecipazioni possedute ex art. 20, d.lgs. 175/2016 (TUSP) al 31/12/2023”*. L'Ente non detiene né direttamente né indirettamente per il tramite di una società controllata o di un organismo controllato quote di partecipazione societarie. Nello stesso provvedimento, l'AREA specifica, inoltre, che al 31 dicembre 2023 non ha propri rappresentanti in organi di governo (amministrazione e controllo) di società ed enti e che non partecipa in soggetti con forma giuridica non societaria;

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

PRENDE ATTO

che l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (AREA) non deteneva partecipazioni societarie al 31 dicembre 2023.

DELIBERA

la conformità al Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al d.lgs. n. 175/2016, nei termini in motivazione, dei provvedimenti concernenti la revisione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2023 dagli altri enti esaminati.

RACCOMANDA

agli enti esaminati di pubblicare il presente provvedimento sui rispettivi siti *web* istituzionali, in esecuzione dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria della Sezione, a tutti gli enti interessati.

Così deliberato in Aosta, nella camera di consiglio del 15 maggio 2025.

Il relatore
Fabrizio Gentile

Il Presidente
Cristiana Rondoni

Depositata in segreteria in data corrispondente a quella di sottoscrizione del funzionario

Il funzionario preposto
Debora Marina Marra